



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 6 giugno 2023
(OR. en)**

**10258/23
ADD 1**

**CLIMA 272
ENV 634
MI 481
TRANS 228
DELECT 75**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 3501 final - annexes
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato (UE) della Commissione recante modifica del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO ₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 3501 final - annexes.

All.: C(2023) 3501 final - annexes



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.6.2023
C(2023) 3501 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

regolamento delegato (UE)/.... della Commissione

**recante modifica del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture
nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi**

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

(a) è aggiunto il seguente punto 3 quinquies:

"3 quinquies Per un raggruppamento formato conformemente all'articolo 6, l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è determinato sulla base dei valori di $WLTP_{CO_2}$, $NEDC_{CO_2}$ e $NEDC_{2020target}$ calcolati per il raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di un nuovo raggruppamento costituito tra il 2021 e il 2024 o di un cambiamento dei membri di un raggruppamento già esistente nel 2020, l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è calcolato sulla base dei valori di $WLTP_{CO_2}$, $NEDC_{CO_2}$ e $NEDC_{2020target}$ del raggruppamento nel suo insieme.";

(b) al punto 5 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) Per un costruttore cui è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, per uno qualsiasi degli anni civili dal 2025 al 2028, l'obiettivo specifico per le emissioni (obiettivo in deroga₂₀₂₅₋₂₀₂₈) è calcolato come segue:

Obiettivo in deroga₂₀₂₅₋₂₀₂₈ = $\frac{WLTP_{CO_2,measured}}{WLTP_{CO_2}} \cdot \frac{WLTP_{CO_2,ind}}{NEDC_{CO_2,ind}} \cdot \text{obiettivo}_{2021} \cdot (1 - \text{fattore di riduzione}_{2025})$

Per il costruttore che non è stato responsabile dell'immatricolazione di nuove autovetture nel 2020 o per cui il valore di $WLTP_{CO_2}$ definito al punto 3 o di $NEDC_{CO_2}$ definito al punto 3 è pari a zero, l'obiettivo specifico per le emissioni (obiettivo in deroga₂₀₂₅₋₂₀₂₈) è calcolato come segue:

Obiettivo in deroga₂₀₂₅₋₂₀₂₈ = $\frac{WLTP_{CO_2,measured}}{NEDC_{CO_2}} \cdot \text{obiettivo}_{2021} \cdot (1 - \text{fattore di riduzione}_{2025})$

dove:

$WLTP_{CO_2,misurato}$ è il valore medio fra tutti i singoli costruttori a cui si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4, ponderato per il numero di autovetture nuove immatricolate nel 2020, di $WLTP_{CO_2,misurato}$ come definito al punto 6.0;

$WLTP_{CO_2}$ è il valore medio fra tutti i singoli costruttori a cui si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4, ponderato per il numero di autovetture nuove immatricolate nel 2020, di $WLTP_{CO_2}$, come definito al punto 3;

$NEDC_{CO_2}$ è il valore medio fra tutti i singoli costruttori a cui si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4, ponderato per il numero di autovetture nuove immatricolate nel 2020, di $NEDC_{CO_2}$ come definito al punto 3;

$WLTP_{CO_2,ind}$ è il valore di $WLTP_{CO_2}$ di cui al punto 3;

NEDC_{CO2,ind} è il valore di NEDC_{CO2} di cui al punto 3;
fattore di riduzione₂₀₂₅ è il fattore di riduzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a);
obiettivo₂₀₂₁ è una riduzione del 45 % delle emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2007 di tale costruttore.";

(2) la parte B è così modificata:

(a) è aggiunto il seguente punto 3 quinquies:

"3 quinquies Per un raggruppamento costituito conformemente all'articolo 6, l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è determinato sulla base dei valori di WLTP_{CO2}, NEDC_{CO2} e NEDC_{2020target} calcolati per il raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di un nuovo raggruppamento costituito tra il 2021 e il 2024 o di un cambiamento dei membri di un raggruppamento già esistente nel 2020, l'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è calcolato sulla base dei valori di WLTP_{CO2}, NEDC_{CO2} e NEDC_{2020target} del raggruppamento nel suo insieme.";

(b) al punto 6.2.1, la formulazione:

"TM è la massa media di prova in chilogrammi (kg) di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi del costruttore immatricolati nell'anno civile in questione;"

è sostituita dalla seguente:

"TM è la massa media di prova in chilogrammi (kg) di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi del costruttore immatricolati nell'anno civile in questione.

Nel caso di un veicolo di base completo relativo a un veicolo completato, la massa di prova da prendere in considerazione è la massa di prova del medesimo veicolo di base.

Nel caso di un veicolo di base incompleto collegato a un veicolo completato, il valore della massa di prova da considerare è il valore DM_{base} determinato conformemente all'allegato III, parte A, punto 1.2.4, lettera a);".

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

(1) la parte A è così modificata:

(a) il punto 1 bis è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata come veicolo M₁ nel loro territorio e li trasmettono alla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, nel formato di cui alla parte B, sezione 2 bis:";

ii) è inserito il seguente punto 5 bis):

"5 bis) identificatore della famiglia di resistenza all'avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento;"

iii) è inserito il seguente punto 9 bis):

"9 bis) carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione;"

iv) i punti 19), 22), 23) e 24) sono soppressi;

v) il secondo comma è soppresso;

(b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. I dati dettagliati di cui al punto 1 bis sono ricavati dal certificato di conformità dell'autovettura cui si riferiscono, salvo diversa indicazione nella parte B, sezione 2 bis, del presente allegato.";

(2) nella parte B, sezione 2 bis, la tabella è così modificata:

(a) nella prima colonna, nella prima voce, il titolo "Riferimento alla parte A, punto 1 e punto 1 bis" è sostituito dal seguente:

"Riferimento alla parte A, punto 1 bis";

(b) è inserita la seguente voce 5 bis:

"5 bis)	Identificatore della famiglia di resistenza all'avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento	0.2.3.4 0.2.3.5";
---------	---	----------------------

(c) è inserita la seguente voce 9 bis:

"9 bis)	Carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione	47";
---------	---	------

(d) la voce 14 è sostituita dalla seguente:

"14)	Tipo di carburante	26
	Modalità carburante	26.1

		23 (nel caso di veicoli elettrici a batteria) 23.1 (nel caso di veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna)";
--	--	--

- (e) le voci 19, 22, 23 e 24 sono soppresse;
- (f) la nota 4 è soppressa.

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

(a) il punto 1.1 bis è così modificato:

i) il titolo e il capoverso introduttivo sono sostituiti dai seguenti:

"1.1 bis. Comunicazione da parte degli Stati membri dei dati dei veicoli immatricolati come veicoli di categoria N₁

Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo, completo o completato, immatricolato come veicolo N₁ nel loro territorio e li trasmettono alla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, nel formato di cui alla parte C, sezione 2 bis:";

ii) il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) costruttore (nel caso di veicoli completati: il costruttore del veicolo di base);";

iii) è inserito il seguente punto 5 bis):

"5 bis) identificatore della famiglia di resistenza all'avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento;";

iv) è inserito il seguente punto 7 bis):

"7 bis) veicolo completo o completato;";

v) è inserito il seguente punto 9 bis):

"9 bis) carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione;";

vi) il punto 12) è sostituito dal seguente:

"12) massa in ordine di marcia del veicolo completo o completato;";

vii) è inserito il seguente punto 12 bis):

"12 bis) nel caso di veicoli completati, massa in ordine di marcia del veicolo di base;";

viii) i punti 19), 23), 24) e 25) sono soppressi;

ix) il secondo comma è soppresso;

(b) i punti 1.2.1 e 1.2.1.2 bis sono soppressi;

(c) il punto 1.2.2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per ogni veicolo nuovo completato comunicato dagli Stati membri in conformità al punto 1.1 bis, il costruttore del veicolo di base comunica alla Commissione i dati di cui alle lettere a) e b) del presente punto per ciascun veicolo di base con lo stesso numero di identificazione del veicolo completato. I dati sono trasmessi entro tre mesi da quando al costruttore sono comunicati i dati provvisori a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.";

ii) la lettera a) è così modificata:

- il punto ii) è sostituito dal seguente:

"identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo di cui al punto 6.2.6 del regolamento ONU n. 154;"

- i punti iv), v) e viii) sono soppressi;
- il punto vii) è sostituito dal seguente:

"vii) massa in ordine di marcia del veicolo di base incompleto.";

iii) alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) massa in ordine di marcia del veicolo di base completo.";

(d) al punto 1.2.3., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se i dati di cui al punto 1.2.2 non sono comunicati dal costruttore del veicolo di base, per determinare se il veicolo rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento e calcolare le emissioni specifiche medie di CO₂ e l'obiettivo per le emissioni specifiche del costruttore del veicolo di base interessato sono utilizzate le emissioni specifiche di CO₂ e la massa in ordine di marcia comunicate dagli Stati membri per il relativo veicolo completato, conformemente al punto 1.1 bis.";

(e) il punto 1.2.4 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"A partire dall'anno civile 2020, i costruttori calcolano le emissioni di CO₂ di monitoraggio per ciascuno dei loro veicoli di base incompleti secondo il metodo dell'interpolazione di cui all'allegato B7, punto 3.2.3.2 o 3.2.4, del regolamento ONU n. 154, utilizzando la stessa metodologia applicata per l'omologazione CE del veicolo di base per quanto riguarda le emissioni, secondo i termini definiti nei punti citati con le seguenti eccezioni:"

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Massa del singolo veicolo

Il termine "TM_{ind}" di cui all'allegato B7, punto 3.2.3.2.2.1. o 3.2.4.1.1.1 del regolamento ONU n. 154 è sostituito dalla massa standard del veicolo di base, DM_{base}. Quando la DM_{base} è inferiore alla massa di prova del veicolo Low della famiglia di interpolazione (TM_L), il termine TM_{ind} è sostituito da TM_L. Quando la DM_{base} è superiore alla massa di prova del veicolo High della famiglia di interpolazione (TM_H), il termine TM_{ind} è sostituito da TM_H.

DM_{base} è calcolata in base alla seguente formula:

$$DM_{base} = MRO_{base} \times B_0 + 25 \text{ kg} + 0,28 \times (TPMLM - MRO_{base} \times B_0 - 25 \text{ kg})$$

dove:

MRO_{base} è la massa in ordine di marcia del veicolo di base quale definita al punto 3.2.5 del regolamento ONU n 154;

B₀ è il valore della massa della carrozzeria di 1,375 fino all'anno civile 2022 e di 1,351 per gli anni civili dal 2023 al 2034;

TPMLM è la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile quale definita al punto 3.2.23 del regolamento ONU n. 154.";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Resistenza al rotolamento del singolo veicolo

La resistenza al rotolamento del veicolo di base è utilizzata ai fini dell'allegato B7, punti 3.2.3.2.2.2 o 3.2.4.1.1.2, del regolamento ONU n. 154.";

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) Influsso sull'aerodinamica del singolo veicolo

Nel caso di un veicolo di base incompleto appartenente a una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, i costruttori determinano il termine " $A_{f,ind}$ " di cui all'allegato B7, punto 3.2.4.1.1.3, del regolamento ONU n. 154, conformemente a una delle opzioni seguenti:

i) la zona anteriore del veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, in m^2 ;

ii) il valore medio della zona anteriore del veicolo High e del veicolo Low della famiglia di interpolazione, in m^2 ;

iii) la zona anteriore del veicolo High della famiglia di interpolazione, se non viene utilizzato il metodo dell'interpolazione, in m^2 .

Nel caso di un veicolo di base incompleto non appartenente a una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, il valore di " $f_{2,ind}$ " di cui all'allegato B7, punto 3.2.3.2.2.4, del regolamento ONU n. 154, corrisponde a una delle opzioni seguenti:

i) il valore medio tra i termini " $f_{2,L}$ " e " $f_{2,H}$ " di cui a tale punto;

ii) il termine " $f_{2,H}$ " di cui a tale punto.";

(f) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. I dati dettagliati di cui al punto 1.1 bis sono ricavati dal certificato di conformità del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono, salvo diversa indicazione nella parte C, sezione 2 bis.";

(2) la parte B è soppressa;

(3) la parte C, sezione 2 bis, è così modificata:

(a) il titolo della prima colonna "Riferimento alla parte A, punto 1.1 e punto 1.1 bis" è sostituito dal seguente:

"Riferimento alla parte A, punto 1.1 bis";

(b) la voce 1 è sostituita dalla seguente:

"1)	Nome del costruttore (secondo la denominazione standard UE) ⁽¹⁾	Nome attribuito dalla Commissione
	Nome del costruttore ⁽²⁾	0.5 o, nel caso di veicoli soggetti ad omologazione in più fasi, 0.5.1 (nome del costruttore del veicolo di base)";

(c) è inserita la seguente voce 5 bis:

"5 bis)	Identificatore della famiglia di resistenza all'avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento	0.2.3.4 0.2.3.5";
---------	---	----------------------

(d) è inserita la seguente voce 7 bis:

"7 bis)	veicolo completo o completato	0.4";
---------	-------------------------------	-------

(e) è inserita la seguente voce 9 bis:

"9 bis)	Carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione	47";
---------	---	------

(f) la voce 12 è sostituita dalla seguente:

"12)	Massa in ordine di marcia del veicolo completo o completato	13";
------	---	------

(g) è inserita la seguente voce 12 bis:

"12 bis)	Massa in ordine di marcia del veicolo di base (nel caso di un veicolo completato)	14";
----------	---	------

(h) la voce 14 è sostituita dalla seguente:

"14)	Tipo di carburante	26
	Modalità carburante	26.1 23 (nel caso di veicoli elettrici a batteria) 23.1 (nel caso di veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna)";

(i) la voce 22 è sostituita dalla seguente:

"22)	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (TPMLM)	16.1";
------	---	--------

j) le voci 19, 23, 24 e 25 sono soppresse;

k) la nota 4 è soppressa.